

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI SORISO E L'ASSOCIAZIONE MONTE ROSA FORESTE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE COMUNALE SCRITTURA PRIVATA

In data _____ nella sede dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, sono presenti i Signori:

Cavagnino dr. Augusto, nato a Vercelli il 13 agosto 1939, C.F. CVGGST39M13L750Y, domiciliato per la carica in Piazza Umberto I 16, Soriso, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Soriso, il quale rappresenta nella sua qualità di SINDACO;

Pietro Bolongaro, nato a Verbania il 10 maggio 1967, CF BLNPTR67E10L746B, domiciliato per la carica in Corso Roma, 35 Varallo, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione Monte Rosa Foreste, il quale rappresenta nella sua qualità di PRESIDENTE.

Fra i comparenti

SI PREMETTE

- che nel 2002 si è costituita l'Associazione Monte Rosa Foreste, dotata di Statuto;
- che, in base all'art. 5 del suo Statuto, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, tra l'altro, di:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
- che in base allo stesso articolo, l'Associazione attua una politica sociale di assistenza tecnico - specialistica, assicurando ai propri associati il supporto decisionale, professionale e tecnico che si rende necessario per il conseguimento degli obiettivi sociali.
- che le principali finalità dell'Associazione sono:
 - a) la gestione forestale sostenibile, il mantenimento e lo sviluppo delle molteplici funzioni del patrimonio silvo-pastorale, il mantenimento della salute, della vitalità e della biodiversità dell'ecosistema forestale, il miglioramento delle risorse forestali, del loro valore economico, ambientale, culturale e sociale, la produzione di servizi ecosistemici a favore degli associati e di tutta la collettività;

- b) lo sviluppo della filiera foresta-legno e il conseguimento di valide prestazioni economiche per i propri associati;
 - c) la diffusione dell'associazionismo e l'aggregazione in campo forestale e pastorale;
 - d) la tutela del paesaggio montano e collinare tradizionale e delle attività economiche ☐che contribuiscono a mantenerlo; ☐
- che il Comune di Soriso ha aderito all'Associazione Monte Rosa Foreste, approvandone lo Statuto;
- che, in base all'art. 6 dello Statuto, l'Associazione persegue gli scopi sociali, tra l'altro, attraverso le seguenti attività: la gestione tecnico-amministrativa del patrimonio silvo-pastorale degli associati; la pianificazione silvo-pastorale; ☐il supporto e l'assistenza tecnico - specialistica agli aderenti; ☐l'accesso a fondi pubblici e privati dedicati al settore agro-silvo- pastorale; ☐l'animazione del territorio, l'aggregazione della proprietà in forme temporanee e ☐permanenti, la creazione di reti di tipo orizzontale e verticale; ☐la valorizzazione dei domini collettivi; ☐il sostegno a iniziative di certificazione; lo sviluppo della filiera foresta-legno-energia in forme sostenibili; ☐lo sviluppo delle filiere di prossimità; misure e iniziative per la difesa del patrimonio naturale dagli effetti ☐dei cambiamenti climatici, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per il ☐sequestro del carbonio atmosferico; la valorizzazione della biodiversità; ogni altra attività non specificamente menzionata, purché coerente con le finalità istituzionali;
- che, in base allo stesso articolo, l'Associazione può assumere in conferimento il patrimonio agro-silvo-pastorale degli associati, previa espressa concessione scritta da parte degli interessati, che stabilisce termini e modalità di tale conferimento, diventandone il conduttore e gestendolo per mezzo di suo personale e di suoi consulenti, a vantaggio dei conferenti.

stante quanto sopra premesso, fra il Comune di Soriso (d'ora in avanti denominato semplicemente "il Comune") e l'Associazione Monte Rosa Foreste (d'ora in avanti denominata semplicemente "l'Associazione"), si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità della convenzione

Il Comune e l'Associazione, con la presente intendono integrare e razionalizzare le rispettive attività, funzioni e servizi sul territorio, in armonia e per le finalità volute dalle disposizioni dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, riportate in premessa.

Con la presente convenzione, il Comune di Soriso conferisce in gestione all'Associazione Monte Rosa Foreste, i terreni indicati nell'elenco allegato (allegato 1).

Art. 2 - Impegni dell'Associazione Monte Rosa Foreste

L'Associazione assume la funzione di supporto tecnico-amministrativo del Comune limitatamente all'ambito agro-silvo-pastorale, svolgendo per esso le seguenti attività:

- a) assistenza tecnica per il miglioramento e la manutenzione del patrimonio ambientale, agro-silvo-pastorale e rurale;
- b) assistenza tecnica in materia forestale;
- c) gestione tecnico-amministrativa ed economica del patrimonio forestale di proprietà comunale, consistente nelle operazioni di martellata, stima, progettazione degli

interventi, affidamento dei lavori, rappresentanza del Comune, controllo tecnico e collaudo dei lotti;

- d) collocazione ottimale sul mercato, per conto del Comune, dei prodotti ottenibili dagli interventi selvicolturali, improntata alla miglior valorizzazione commerciale degli assortimenti legnosi;
- e) redazione ed aggiornamento di piani di gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali (Piano Forestale Aziendale);
- f) redazione di progetti di utilizzazione forestale;
- g) redazione di progetti per la valorizzazione dei comprensori agro-pastorali;
- h) reperimento di forme di finanziamento di qualsiasi provenienza per la realizzazione degli interventi previsti dai piani di gestione forestale (Piano Forestale Aziendale);
- i) realizzazione di ogni altra attività ritenuta utile per la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune.

Le attività sopra elencate saranno svolte dall'Associazione in modo da ottenere i migliori benefici per il Comune, in termini sia economici sia ambientali, secondo criteri di sostenibilità e di multifunzionalità.

L'Associazione si impegna a svolgere tali attività garantendo la più ampia collaborazione con l'Amministrazione Comunale, in uno spirito di condivisione e collegialità rispetto alle proposte e indicazioni che fossero avanzate dall'Amministrazione stessa.

Art. 3 – Gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune

Il Comune di Soriso conferisce in gestione all'Associazione Monte Rosa Foreste i terreni agro-silvo-pastorali indicati nell'elenco allegato (allegato 1), che costituisce parte integrante della presente convenzione.

All'Associazione è delegata la gestione tecnico-amministrativa ed economica dei terreni conferiti.

Nell'amministrare il patrimonio comunale, l'Associazione si impegna ad operare nel pieno interesse del Comune e della collettività, attraverso una gestione forestale sostenibile volta ad ottenere i migliori risultati economici ed ambientali.

L'Associazione si impegna a mantenere una gestione del patrimonio comunale separata da quella degli altri associati.

Qualsiasi intervento da svolgere sulle proprietà del Comune sarà preventivamente sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Qualora fosse ritenuto funzionale o vantaggioso per una corretta gestione dei terreni conferiti all'Associazione, essa ha la facoltà di stipulare a sua volta, previa approvazione del Comune, contratti di gestione o di locazione, aventi per oggetto i boschi comunali, a favore di imprese ritenute tecnicamente e professionalmente idonee a condurre, secondo la migliore regola d'arte, il patrimonio forestale del Comune.

Stante il fine non lucrativo dell'Associazione, tutti i proventi di carattere finanziario derivanti dalla gestione economica delle proprietà comunali, al netto dei costi sostenuti dall'Associazione, saranno versati al Comune.

Nella vendita o concessione dei lotti boschivi, così come nell'assegnazione di incarichi inerenti la gestione delle proprietà conferite, l'Associazione si impegna ad operare nel

rispetto delle normative vigenti, ricorrendo, nei casi previsti dalla legge, a procedure ad evidenza pubblica.

Art. 4 – Gestione finanziaria degli interventi a macchiatico negativo

Gli interventi a macchiatico negativo saranno realizzati nel caso in cui si rendano disponibili fondi o finanziamenti che consentano di coprire i costi eccedenti.

Art. 5 – Copertura dei costi di assistenza tecnica

I corrispettivi per la copertura dei costi sostenuti dall'Associazione nelle attività di assistenza tecnica verranno di volta in volta concordati preventivamente tra l'Associazione e il Comune.

Art. 6 – Impegni del Comune

Il Comune si impegna ad operare nel rispetto dello statuto dell'Associazione e a non agire in contrasto con i principi dello stesso.

Il Comune, per gli ambiti operativi di cui al precedente articolo 2, si impegna ad attuare un rapporto di stretta collaborazione con l'Associazione, concordando preventivamente con gli organi direttivi e tecnici dell'Associazione eventuali attività inerenti la gestione del patrimonio silvo-pastorale conferito, previa verifica di compatibilità con le attività e gli impegni già in essere.

Pertanto, il Comune si asterrà dal concedere in uso o in affitto ad altri soggetti sue proprietà già conferite all'Associazione, se non previo accordo scritto fra le parti volto a svincolare tali proprietà dalla presente Convenzione.

Art. 7 - Partecipazione a bandi di finanziamento

Il Comune autorizza l'Associazione a partecipare per conto del Comune stesso a bandi di finanziamento pubblico o privato per azioni volte al miglioramento, valorizzazione, manutenzione e promozione del proprio patrimonio agro - silvo - pastorale, sulle superfici conferite in gestione all'Associazione.

Art. 8 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza immediata dalla data della stipulazione ed ha durata pari a quella della permanenza del Comune come socio all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - Recesso

La convenzione può cessare anticipatamente per mutuo consenso di entrambe le parti o per determinazione di un giudice di pace, in caso di gravi contrasti od impossibilità di funzionamento.

L'intenzione di recedere dalla presente convenzione dev'essere comunicata tramite raccomandata o posta elettronica certificata all'Associazione, che ne prende atto.

Il recesso tuttavia è possibile solo previa verifica di compatibilità con eventuali impegni in essere, assunti dall'Associazione in accordo col Comune, che gravino sulle proprietà conferite. Anche qualora il Comune decidesse di recedere dalla propria qualità di associato, eventuali proprietà gravate da impegni rimarranno in gestione all'Associazione fino alla scadenza degli impegni medesimi.

Varallo, _____

Il Sindaco del Comune di
Soriso

Il Presidente dell'Associazione
Monte Rosa Foreste
